



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

N. 555/ PERS/ 12207/5.V -3

Roma, 20 dicembre 2006

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- . Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- . Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- . Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale ROMA
- . Segreteria del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" ROMA
- . Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PLANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PER CONOSCENZA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

OGGETTO: Mutamento interno di incarichi e funzioni dei dipendenti della Polizia di Stato.

Questa Segreteria ha interessato l'Avvocatura Generale dello Stato sulla problematica riguardante l'applicabilità delle garanzie partecipative contemplate dall'art. 7 della legge n. 241/1990 - con particolare riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo - nell'ipotesi di "trasferimenti interni" di dipendenti della Polizia di Stato che comportino solamente un mutamento di funzioni o di incarico nell'ambito della stessa sede di servizio.

Al riguardo, la citata Avvocatura ha premesso che la giurisprudenza, con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, si è più volte espressa nel senso che il passaggio da un ufficio all'altro nell'ambito della stessa sede (coincidente con l'ambito territoriale del Comune) non costituisce un trasferimento in senso tecnico, ma integra solo una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio, sicchè non richiede le medesime garanzie procedurali - quali la comunicazione di avvio del procedimento - previste per i trasferimenti in senso stretto. Nei trasferimenti interni, infatti, vengono in considerazione scelte e assetti organizzativi che attengono specificatamente alle competenze dell'Amministrazione e alla sua esclusiva sfera di valutazione discrezionale, a differenza di quanto si riscontra nei trasferimenti da una sede all'altra.

Tuttavia, rimane fermo l'obbligo di fornire l'informazione sindacale preventiva, posto dall'art. 25 comma 2 lett. B DPR 18.06.2002 n. 164 riguardo ai criteri generali e alle conseguenti iniziative concernenti la mobilità interna del personale, agli organi centrali delle oo. ss. firmatarie dell'accordo recepito dal DPR nr. 164/2002 (art. 25 c. 3) nonché di acquisire il nulla osta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'oo. ss. di appartenenza prima di disporre, a norma dell' art. 36 c. 1 del DPR n. 164/2002, il trasferimento in uffici diversi da quelli di appartenenza, nell'ambito della stessa sede di servizio, del segretario nazionale, regionale e provinciale delle oo.ss. delle Forze di Polizia rappresentative sul piano nazionale.

Allo stato attuale dell'orientamento giurisprudenziale, pertanto, si possono ritenere inapplicabili le garanzie partecipative per il trasferimento interno di un funzionario di Polizia che comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico, mentre si pone su un piano diverso il dovere di motivazione - previsto in termini generali dall'art. 3 della legge 241/90 - anche con riferimento ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa e il personale sicchè non può essere derogato neppure riguardo ai semplici "trasferimenti interni".

In linea generale, quindi, il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o, comunque, nell'ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio, ma occorrerà dare contezza in modo puntuale delle ragioni che lo hanno determinato. Solo quando sussistano esigenze di riservatezza tali che l'esternazione puntuale delle specifiche ragioni del trasferimento possa compromettere operazioni di sicurezza o programmi di impiego del personale sarà possibile limitarsi a richiamare, nel provvedimento, le esigenze di servizio, giustificando la sintetica motivazione con ragioni di riservatezza.

La stessa Avvocatura ha, infine, evidenziato che negli uffici a carattere interforze - composti sia dal personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile che dal personale ad ordinamento militare - il dovere di motivazione non può essere derogato, per comprensibili esigenze di uniformità di gestione del personale amministrato, neppure qualora l'assegnazione ad altro ufficio riguardi il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche se da un punto di vista ordinamentale questi non vantano una posizione giuridica tutelata in ordine alla conservazione dell'ufficio o della sede di servizio.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
(Pecoraro)